

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Gianni Cattaneo
Davide Gai
Mario Lazzaro
Alessandra Prinz

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 10 gennaio 2019 dal signor

A.;

per denegata giustizia nei confronti della

Camera di protezione, Lugano;

viste le risultanze istruttorie in particolare le osservazioni 1. febbraio 2019 della Camera di protezione, Lugano, e la replica 14 febbraio 2019 del signor A.;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato,

IN FATTO ED IN DIRITTO

che il 12 dicembre 2018 il signor A., fondandosi sulla Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello stato del 15 marzo 2011 (LIT), ha formulato nei confronti della Camera di protezione, Lugano, domanda di accesso a della documentazione, segnatamente: "*documento di trasmissione in anteprima via fax all'Autorità Regionale di Protezione 9 di Torricella-Taverne della*

decisione 9.2018.189 del 4 dicembre 2018 della Camera di protezione del Tribunale d'appello”;

che il signor A., in data 10 gennaio 2019, ha presentato ricorso per denegata/ritardata giustizia in relazione alla mancata evasione della sua richiesta;

che, con osservazioni 1. febbraio 2019, la Camera di protezione ha rilevato come il documento richiesto fosse stato consegnato all'interessato (allo sportello della stessa Camera) in data 22 gennaio 2018 (cfr. doc. 1 allegata alla risposta di causa);

che con replica 14 febbraio 2019 il ricorrente solleva delle obiezioni riguardanti la decisione 9.2018.189 del 4 dicembre 2018 della Camera di protezione del Tribunale d'appello;

che la competenza decisionale della scrivente Commissione ad evadere il presente gravame è data, ritenuto che nella procedura amministrativa ticinese il ricorso per denegata e ritardata giustizia dev'essere proposto all'autorità di ricorso (art. 67 LPAm) e che la competenza decisionale di questa Autorità ad evadere la vertenza nel merito deve essere ammessa in applicazione dell'art. 20 LIT;

che il ricorso è tempestivo, stante che il ricorso per denegata o protratta giustizia può essere proposto in ogni momento poiché esso non soggiace a termine (DTF 108 la 207), mentre la legittimazione attiva della ricorrente, istante, è palesemente data (art. 65 LPAm);

che giusta l'art. 67 LPAm può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;

che secondo costante giurisprudenza, l'autorità amministrativa o giudiziaria viola l'art. 29 Cost. fed. allorché, pur essendo competente in materia, rifiuta, omette o ritarda eccessivamente senza giusto motivo il compimento di determinati atti che le sono stati richiesti: ciò facendo, questa autorità cade nel diniego di giustizia formale. In particolare, il ritardo frapposto all'evasione di

una pratica costituisce violazione dell'art. 29 Cost. fed. per protratta o ritardata giustizia ove esso non sia contenuto nei limiti normali posti dalle esigenze amministrative, limiti che dipendono dalle circostanze concrete e segnatamente dai bisogni dell'istruttoria, dalla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate nonché, ma in minor misura, dal numero delle pratiche pendenti dinanzi all'autorità adita;

che un ritardo ingiustificato, e quindi un diniego formale di giustizia, deve comunque essere ammesso se l'autorità competente non statuisce nel termine richiesto dalla natura della controversia e dal complesso di tutte le circostanze determinanti. Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che hanno condotto ad un ritardo nella procedura o nella decisione sono obiettivamente ingiustificati: e poco importa che codesto ritardo sia dovuto ad un comportamento negligente dell'autorità o ad altra circostanza (DTF 117 la 197 consid. 1c, 107 lb 164 seg.; sentenza citata del 7 aprile 1982, in Rep. 1982 pag. 318-19 consid. 3a). Il reclamo o ricorso per denegata o ritardata giustizia ha sovente come principale ed unico scopo quello di spingere l'autorità inadempiente a statuire;

che nell'evenienza concreta, nelle more del presente procedimento ricorsuale, la Camera di protezione ha permesso al richiedente di consultare la documentazione da lui richiesta il 12 dicembre 2018;

che, in concreto, alla luce di quanto precede, occorre constatare che l'oggetto del gravame si è esaurito nelle more di causa con l'emanazione delle predette decisioni e conseguentemente il ricorso deve essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto;

che, per contro, le contestazioni riguardanti il merito della questione contenuta nella decisione 9.2018.189 del 4 dicembre 2018 della Camera di protezione del Tribunale d'appello, non possono essere oggetto di giudizio da parte di questa Commissione siccome esulano dalle proprie competenze;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi,

richiamati gli articoli sopraccitati,

pronuncia

1. Il ricorso è **stralciato dai ruoli**, in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
-

Comunicazione:

- alla Camera di protezione, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI E LA TRASPARENZA

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo